

# Legge federale sull'Istituto svizzero di diritto comparato (LISDC)

del 28 settembre 2018 (Stato 1° gennaio 2020)

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto l'articolo 64 capoversi 1 e 3 della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 31 gennaio 2018<sup>2</sup>,  
*decreta:*

## Sezione 1: Istituto e scopo

**Art. 1** Nome, forma giuridica e sede

<sup>1</sup> La Confederazione gestisce l'«Istituto svizzero di diritto comparato» (Istituto) in forma di istituto federale di diritto pubblico dotato di personalità giuridica, ma privo di contabilità propria.

<sup>2</sup> L'Istituto è iscritto nel registro di commercio.

<sup>3</sup> Ha sede a Ecublens (VD), nel campus dell'Università di Losanna.

**Art. 2** Scopo e statuto

<sup>1</sup> L'Istituto è un centro di documentazione e di ricerca in materia di diritto comparato, diritto estero e diritto internazionale.

<sup>2</sup> È un centro di ricerca ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge federale del 14 dicembre 2012<sup>3</sup> sulla promozione della ricerca e dell'innovazione.

## Sezione 2: Compiti e indipendenza

**Art. 3** Compiti

<sup>1</sup> L'Istituto ha i seguenti compiti:

- a. predispone per le autorità federali i documenti e gli studi necessari all'elaborazione di atti normativi e alla conclusione di trattati internazionali;

RU 2019 3199

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> FF 2018 771

<sup>3</sup> RS 420.1

- b. partecipa agli sforzi internazionali di avvicinamento o unificazione del diritto;
- c. fornisce informazioni e pareri giuridici ai tribunali e alle autorità cantonali;
- d. conduce ricerche scientifiche proprie, sostiene e coordina progetti di ricerca nelle scuole universitarie svizzere e offre ai ricercatori in Svizzera un adeguato centro di ricerca.

<sup>2</sup> Gestisce una biblioteca specializzata e una documentazione sul diritto estero e sul diritto internazionale.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale può assegnare ulteriori compiti all'Istituto, sempre che siano correlati ai compiti di cui ai capoversi 1 e 2 e non ne pregiudichino l'adempimento.

#### **Art. 4** Collaborazione con le facoltà di diritto e con altre istituzioni

Per adempiere i suoi compiti, l'Istituto collabora con le facoltà di diritto e le sezioni giuridiche delle scuole universitarie svizzere, nonché con altre istituzioni, organizzazioni e biblioteche in Svizzera e all'estero.

#### **Art. 5** Indipendenza scientifica

L'indipendenza scientifica dell'Istituto è garantita. Sotto questo profilo l'Istituto non sottostà alle direttive né del Consiglio federale né del Dipartimento competente.

### **Sezione 3: Organizzazione**

#### **Art. 6** Organi dell'Istituto

Gli organi dell'Istituto sono:

- a. il consiglio d'Istituto;
- b. la direzione.

#### **Art. 7** Consiglio d'Istituto: funzione, composizione, nomina e organizzazione

<sup>1</sup> Il consiglio d'Istituto è l'organo direttivo supremo dell'Istituto.

<sup>2</sup> Esso si compone di al massimo nove membri, rappresentanti segnatamente la formazione e la ricerca, le autorità giudiziarie e l'Amministrazione federale; un membro rappresenta il Cantone d'ubicazione.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale nomina i membri del consiglio d'Istituto e ne designa il presidente.

<sup>4</sup> I candidati alla nomina nel consiglio d'Istituto devono dichiarare al Consiglio federale le loro relazioni d'interesse.

<sup>5</sup> La durata del mandato è di quattro anni al massimo. Il Consiglio federale può rieleggere i membri per due volte. Può destituirli in qualsiasi momento dall'incarico per motivi gravi.

<sup>6</sup> Il direttore dell'Istituto partecipa alle sedute del consiglio d'Istituto con voto consultivo; possono essere chiamati a partecipare altri collaboratori dell'Istituto.

**Art. 8** Consiglio d'Istituto: condizioni contrattuali e obblighi dei membri

<sup>1</sup> Il Consiglio federale fissa gli onorari e le altre condizioni contrattuali dei membri del consiglio d'Istituto. Il rapporto contrattuale tra i membri del consiglio d'Istituto e l'Istituto sottostà al diritto pubblico. In via complementare si applicano per analogia le disposizioni del Codice delle obbligazioni<sup>4</sup>.

<sup>2</sup> I membri del consiglio d'Istituto adempiono i propri compiti e obblighi con la massima diligenza e tutelano in buona fede gli interessi dell'Istituto.

<sup>3</sup> Sono tenuti a serbare il segreto d'ufficio sia durante il mandato sia dopo la sua cessazione.

<sup>4</sup> I membri comunicano senza indugio al consiglio d'Istituto eventuali cambiamenti nelle loro relazioni d'interesse. Il consiglio d'Istituto ne informa il Consiglio federale nell'ambito del rapporto annuale.

<sup>5</sup> Se una relazione d'interesse è incompatibile con l'appartenenza al consiglio d'Istituto e il membro in questione persiste nel mantenerla, il consiglio d'Istituto chiede al Consiglio federale di revocarlo.

**Art. 9** Consiglio d'Istituto: compiti

Il consiglio d'Istituto ha i seguenti compiti:

- a. provvede all'attuazione degli obiettivi strategici stabiliti dal Consiglio federale, al quale riferisce annualmente sull'adempimento degli stessi;
- b. pianifica e determina nelle linee fondamentali l'attività dell'Istituto e ne definisce il programma di ricerca e di lavoro;
- c. decide se accettare importanti mandati di ricerca;
- d. prende i provvedimenti necessari per salvaguardare gli interessi dell'Istituto e prevenire conflitti di interessi;
- e. emana il regolamento d'organizzazione;
- f. emana un regolamento sull'accettazione di mezzi finanziari di terzi;

- g. fissa le condizioni generali per la prestazione di servizi;
- h. sottopone il rapporto annuale al Consiglio federale per approvazione e chiede il scarico; il rapporto annuale illustra gli sviluppi organizzativi e operativi nonché i cambiamenti nelle relazioni d'interesse dei membri del consiglio d'Istituto;
- i. decide in merito alla costituzione, alla modifica e alla risoluzione del rapporto di lavoro del direttore; la costituzione e la risoluzione sono subordinate all'approvazione del Consiglio federale;
- j. decide, su proposta del direttore, in merito alla costituzione, alla modifica e alla risoluzione del rapporto di lavoro degli altri membri della direzione;
- k. fissa i principi relativi agli acquisti della biblioteca;
- l. esercita la vigilanza sulla direzione;
- m. provvede a istituire sistemi adeguati di controllo interno e di gestione dei rischi.

#### **Art. 10** Comitato scientifico

<sup>1</sup> Il consiglio d'Istituto può istituire un comitato scientifico con funzione consultiva che assista la direzione nelle questioni scientifiche.

<sup>2</sup> Nel comitato scientifico sono rappresentate, per quanto possibile, tutte le facoltà svizzere di diritto; vi sono rappresentate anche facoltà estere di diritto.

<sup>3</sup> Il regolamento interno del comitato scientifico richiede l'approvazione del consiglio d'Istituto.

#### **Art. 11** Direzione: funzione e composizione

<sup>1</sup> La direzione è l'organo operativo dell'Istituto.

<sup>2</sup> Essa si compone di un direttore e di al massimo due direttori supplenti.

#### **Art. 12** Direzione: compiti

La direzione ha i compiti seguenti:

- a. gestisce gli affari;
- b. emana decisioni, in particolare sugli emolumenti;
- c. elabora le basi per le decisioni del consiglio d'Istituto e prepara gli affari del comitato scientifico; sottopone al consiglio d'Istituto le proposte di nomina dei membri del comitato scientifico;
- d. riferisce almeno una volta all'anno al consiglio d'Istituto e lo informa senza indugio in caso di avvenimenti particolari;

- e. rappresenta l'Istituto verso l'esterno;
- f. decide in merito alla costituzione, alla modifica e alla risoluzione del rapporto di lavoro del personale dell'Istituto; è fatto salvo l'articolo 9 lettere i e j;
- g. adempie tutti i compiti che la presente legge non attribuisce a un altro organo.

#### **Sezione 4: Personale**

##### **Art. 13** Condizioni d'impiego

Ai membri della direzione e al personale rimanente si applica la legge del 24 marzo 2000<sup>5</sup> sul personale federale (LPers).

##### **Art. 14** Cassa pensioni

I membri della direzione e il personale rimanente sono assicurati presso la cassa pensioni della Confederazione (PUBLICA) conformemente agli articoli 32a–32m LPers<sup>6</sup>.

#### **Sezione 5: Finanziamento ed emolumenti, beni mobili e immobili**

##### **Art. 15** Finanziamento dell'esercizio

Le spese d'esercizio dell'Istituto sono a carico della Confederazione.

##### **Art. 16** Mezzi finanziari di terzi

<sup>1</sup> L'Istituto può accettare o procurarsi mezzi finanziari di terzi, purché ciò sia compatibile con la sua indipendenza, i suoi compiti e i suoi obiettivi.

<sup>2</sup> Sono mezzi finanziari di terzi in particolare:

- a. le liberalità di terzi;
- b. i contributi da programmi di ricerca.

##### **Art. 17** Emolumenti

<sup>1</sup> Il Consiglio federale emana per l'Istituto un'ordinanza sugli emolumenti conformemente all'articolo 46a della legge del 21 marzo 1997<sup>7</sup> sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

<sup>5</sup> RS 172.220.1

<sup>6</sup> RS 172.220.1

<sup>7</sup> RS 172.010

<sup>2</sup> Prevede emolumenti ridotti per la fornitura di informazioni e pareri giuridici ai tribunali e alle autorità cantonali.

<sup>3</sup> Per le organizzazioni internazionali l'emolumento può essere ridotto se il parere giuridico è d'interesse pubblico.

#### **Art. 18 Beni mobili**

<sup>1</sup> La Confederazione concede all'Istituto l'usufrutto dei beni mobili di cui questo è in possesso al momento dell'entrata in vigore della presente legge, in particolare le biblioteche e le loro installazioni.

<sup>2</sup> Può concedere all'Istituto l'usufrutto di altri beni mobili.

<sup>3</sup> I beni mobili acquisiti in seguito dall'Istituto sono per legge di proprietà della Confederazione. L'Istituto li riceve in usufrutto dalla Confederazione.

<sup>4</sup> L'Istituto assicura i beni mobili affidatigli dalla Confederazione o da terzi soltanto se previsto da un contratto con la Confederazione. La Confederazione può assumere la copertura dei rischi per i beni mobili affidati all'Istituto da essa stessa o da terzi.

<sup>5</sup> I dettagli relativi all'usufrutto e gli obblighi assicurativi sono disciplinati in un contratto di diritto pubblico tra la Confederazione e l'Istituto.

<sup>6</sup> Il fondo di documentazione di cui l'Istituto è in possesso in virtù della Convenzione del 1° luglio 1997<sup>8</sup> tra l'Istituto e la Fondazione Jean Monnet pour l'Europe e facente parte del Centro di documentazione europeo, resta di proprietà della Fondazione.

#### **Art. 19 Immobile**

<sup>1</sup> L'Istituto utilizza l'immobile messogli a disposizione dal Cantone di Vaud in virtù della Convenzione del 15 agosto 1979<sup>9</sup> tra la Confederazione e il Cantone di Vaud e del Protocollo aggiuntivo del 14 maggio/5 giugno 1997<sup>10</sup>, di cui il Cantone assicura la manutenzione.

<sup>2</sup> Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione può versare un contributo adeguato a un eventuale ampliamento dell'immobile. Il contributo non può eccedere il 50 per cento dei relativi costi.

### **Sezione 6: Salvaguardia degli interessi della Confederazione**

#### **Art. 20 Obiettivi strategici**

Il Consiglio federale fissa ogni quattro anni gli obiettivi strategici dell'Istituto nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 3 e nel rispetto dell'indipendenza scientifica dell'Istituto.

<sup>8</sup> Il testo della Conv. può essere consultato presso l'Istituto.

<sup>9</sup> Il testo della Conv. può essere consultato presso l'Istituto.

<sup>10</sup> Il testo del Prot. aggiuntivo può essere consultato presso l'Istituto.

**Art. 21** Vigilanza della Confederazione

<sup>1</sup> Fatta salva la sua indipendenza scientifica, l'Istituto sottostà alla vigilanza del Consiglio federale. Quest'ultimo esercita la vigilanza in particolare:

- a. nominando e revocando i membri e il presidente del consiglio d'Istituto;
- b. approvando il rapporto annuale e dando discarico al consiglio d'Istituto;
- c. approvando la costituzione e la risoluzione del rapporto di lavoro del direttore;
- d. controllando il rispetto della presente legge e l'uso appropriato dei mezzi finanziari e riferendo in merito all'Assemblea federale nell'ambito del consuntivo.

<sup>2</sup> Per assolvere il suo compito di vigilanza, il Consiglio federale ha il diritto di visionare tutti i documenti relativi all'attività dell'Istituto e di richiedere in qualsiasi momento informazioni sulle sue attività.

**Sezione 7: Prestazioni commerciali****Art. 22**

<sup>1</sup> L'Istituto può fornire prestazioni commerciali a terzi se queste:

- a. sono strettamente correlate ai suoi compiti principali;
- b. non pregiudicano l'adempimento dei suoi compiti; e
- c. non richiedono considerevoli risorse materiali o di personale supplementari.

<sup>2</sup> Esso può in particolare redigere pareri giuridici.

<sup>3</sup> Per le sue prestazioni commerciali, l'Istituto fissa prezzi che consentono almeno di coprire i costi. Il sovvenzionamento trasversale delle prestazioni commerciali non è consentito.

<sup>4</sup> Per quanto riguarda le sue prestazioni commerciali, l'Istituto ha gli stessi diritti e obblighi degli offerenti privati.

<sup>5</sup> L'Istituto è soggetto a imposizione per gli utili risultanti dalle prestazioni commerciali.

## Sezione 8: Disposizioni finali

### Art. 23 Abrogazione e modifica di altri atti normativi

<sup>1</sup> La legge federale del 6 ottobre 1978<sup>11</sup> sull'Istituto svizzero di diritto comparato è abrogata.

<sup>2</sup> ...<sup>12</sup>

### Art. 24 Referendum ed entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 2020<sup>13</sup>

<sup>11</sup> [RU 1979 56, 1997 896, 2006 2197 all. n. 40]

<sup>12</sup> La mod. può essere consultata alla RU 2019 3199.

<sup>13</sup> DCF del 9 ott. 2019.